NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 27

Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Societa' dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Societa' di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Societa' e' tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-27-sospensione-della-pensione-in-caso-di-rioccupazione-con-obbligo-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it